



Oggetto: Articolo 19 del decreto legislativo 152/2006 ed articoli 43 comma 6 e 48 della legge regionale. 10/2010. Verifica di assoggettabilità postuma sull'attività di recupero rifiuti per la produzione di fertilizzanti svolta nell'installazione per la produzione di concimi organici azotati, sita in Comune di Santa Croce sull'Arno, via Francesca 17. Proponente: Idea Verde srl. - **Contributo.**

Regione Toscana
Direzione Tutela dell'ambiente ed energia
Settore Via

In merito all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, al fine di incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:

rifiuti: normativa nazionale: decreto legislativo 152/2006 parte IV; normativa regionale: legge regionale 25/1998; piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLO 4 E 5 COMMA 1 LETTORE C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.

Il presente contributo riguarda la verifica di assoggettabilità a Via postuma dello stabilimento della società Idea Verde srl, ubicato in Via Nuova Francesca 17 nel Comune di Santa Croce Sull'Arno. Nell'installazione, autorizzata con AIA rilasciata dalla provincia di Pisa, viene svolta la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti). La società utilizza rifiuti conciarati per la produzione di fertilizzanti; attività svolta mediante l'iscrizione nel registro delle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 152/2006.

La verifica di Via è propedeutica alla successiva fase di riesame dell'Aia.

In occasione del riesame la società ha inteso procedere alla richiesta di autorizzazione ordinaria per lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, senza modifiche alle operazioni di gestione dei rifiuti ad oggi svolte presso l'impianto.

Il presente contributo riguarda unicamente gli aspetti di coerenza dell'attività di recupero rifiuti in

rapporto alla pianificazione regionale in materia. Sono fatte salve le valutazioni tecniche relative a tale attività e quanto altro attiene al successivo rilascio dell'autorizzazione, per le quali si rimanda al settore regionale competente.

COMPONENTE RIFIUTI

Pianificazione

Dalla documentazione di progetto emerge che l'attività di recupero che la società proponente intende proseguire nell'impianto è improntata alla gestione di rifiuti speciali provenienti dall'industria conciaria.

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali che effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel Prb.

Criteri di Localizzazione

Il piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb) contiene nell'allegato 4 i criteri di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (urbani e speciali), suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali.

Considerato che per la prima volta viene effettuata una valutazione di impatto ambientale dello stabilimento, si ritiene opportuna la verifica di conformità dell'attività di recupero rifiuti che viene svolta con i suddetti criteri di localizzazione.

Trattandosi di impianto esistente, che però effettua il passaggio dal regime semplificato a quello ordinario ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006, la verifica da svolgere nell'ambito della procedura di verifica di Via postuma ha lo scopo di accertare la non operatività dei seguenti due criteri escludenti, previsti nel paragrafo 3.5 dell'allegato 4 del Prb (applicabile all'attività di recupero rifiuti in ordinaria che si intende andare a svolgere), ma non presenti nel paragrafo 3.2 (applicabile all'attività in procedura semplificata ad oggi svolta):

- “Aree a quota superiore a 600 m s.l.m.”, (riferimento criterio escludente n. 12);
- “Aree con presenza di insediamenti residenziali – all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi”, (riferimento criterio escludente n. 14).

Nel caso di presenza di altri criteri, sia escludenti che penalizzanti, la disamina è invece finalizzata esclusivamente alla valutazione circa l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o compensazione.

All'interno dello studio di impatto ambientale il proponente ha effettuato la verifica della localizzazione dell'impianto in rapporto ai criteri contenuti nel paragrafo 3.5 del Prb “Altri impianti di recupero o smaltimento diversi dai precedenti autorizzati in procedura ordinaria”. Dalla sintesi della verifica emerge:

- assenza di criteri escludenti;
- la presenza del seguente criterio penalizzante “Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 30 e 500 anni)”;
- la presenza di criteri preferenziali.

Nel documento si conclude che dalla disamina non sono rilevabili criticità inerenti la localizzazione. Preso atto dell'analisi prodotta dalla società Idea Verde, dalla quale emerge l'assenza dei due criteri escludenti sopramenzionati, non si ritiene sussistano elementi ostativi al passaggio all'attività di recupero in procedura ordinaria, fatta salva la valutazione, in accordo con i soggetti competenti, del criterio penalizzante presente, finalizzata a garantire le condizioni di sicurezza idraulica dell'area.

Si suggerisce comunque una verifica del rispetto delle distanze dell'impianto dalle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, allo scopo di confermare,

come sostenuto dalla società proponente, la non operatività del criterio escludente n. 14 del paragrafo 3.5, come sopra richiamato.

Si ricorda infatti che la presenza di tale criterio renderebbe non possibile il passaggio dal regime semplificato a quello ordinario.

CONCLUSIONI:

Pianificazione

Per quanto in dettaglio indicato in premessa si ricorda che la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali che effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel Prb.

Criteri di Localizzazione

Preso atto di quanto prodotto dalla società Idea Verde non si ritiene sussistano elementi ostativi allo svolgimento dell'attività di recupero in procedura ordinaria, fatta salva la valutazione, in accordo con i soggetti competenti, del criterio penalizzante presente, al fine di garantire le condizioni di sicurezza idraulica dell'area.

Si suggerisce tuttavia una verifica del rispetto delle distanze dell'impianto dalle aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, al fine di accertare con sicurezza la non operatività del criterio escludente n. 14 del paragrafo 3.5 “ *Aree con presenza di insediamenti residenziali – all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi*”.

Si ricorda che qualora, contrariamente a quanto indicato dalla società proponente, venisse accertata la presenza di tale criterio, tale condizione renderebbe non possibile il passaggio all'autorizzazione in regime ordinario.

Distinti saluti

La Dirigente
Renata Laura Caselli

Referenti componente rifiuti: Laura Pampaloni (0554387157 – laura.pampaloni@regione.toscana.it)